



Banca Popolare Pugliese

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 maggio 2021



Banca Popolare Pugliese

SEZIONE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Definizioni

Il presente Regolamento dell'Assemblea della Banca Popolare Pugliese, emanato ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, usa, con le accezioni riportate, la seguente terminologia particolare e/o abbreviata:

- BPP e Banca:** è la Banca Popolare Pugliese Società Cooperativa per Azioni.
- Diritti assembleari:** si riferiscono ai diritti del socio di accedere ai locali assembleari, di intervento in Assemblea e di esercizio del diritto di voto.
- Gruppo o Gruppo BPP:** riguarda il Gruppo Bancario BPP, di cui la Banca Popolare Pugliese è Capogruppo.
- Locali assembleari:** è il luogo delimitato dalle postazioni di accesso, registrazione e controllo dei soci destinato allo svolgimento dei lavori assembleari.
- Modalità di votazione:** sono le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti.
- Regolamento:** è il presente Regolamento.
- Sede assembleare:** è ogni area utilizzata per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e comprende sia la Sede principale che le eventuali Sedi di collegamento, come definite nell'art. 3 comma 4.
- Sede principale:** è il luogo indicato come tale nell'avviso di convocazione e dove sono presenti il Presidente ed il Segretario.
- Sede di collegamento:** è il luogo indicato come tale nell'avviso di convocazione e dove sono presenti l'Assistente e il personale incaricato dal Presidente, di cui all'art. 3 comma 5.
- Assistente del Presidente:** è il soggetto individuato dal Presidente presso la Sede di collegamento che ha l'incarico di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di ammissione all'Assemblea e di voto e di garantire l'ordinata partecipazione ai lavori.
- Biglietto di ammissione:** è il documento, cartaceo o elettronico, rilasciato dal personale addetto al momento dell'ingresso in Assemblea, idoneo ad



Banca Popolare Pugliese

attestare la legittimazione del socio, o di chi lo rappresenta, ad esercitare i diritti sociali.

Incaricati dalla Banca: sono i soggetti incaricati ad accertare l'identità e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

Emittenti: le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico.

Società bancarie, finanziarie e assicurative: le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, le Sim, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le società di gestione del risparmio, le imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere s), t) e u) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile e diversi dagli emittenti.

Società medio/grande: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile, diversa dagli emittenti e dalle società bancarie, finanziarie e assicurative, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante l'esercizio più di 50 dipendenti e supera uno dei seguenti limiti: i) 8,8 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) 4,4 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale.

Società piccole: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che non supera due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile, e la società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla Legge 30 aprile 1999, n. 130.

Società controllata: società inclusa nell'area di consolidamento.

Incarichi esenti: sono quelli che non rilevano ai fini del cumulo di cui all'art. 30 e precisamente gli incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del Codice Civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4 del Codice Civile, e nelle procedure previste dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali.

I parametri quantitativi sono riferiti ai dati riportati nell'ultimo bilancio approvato.



Art. 2

Ambito di applicazione

1. Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca Popolare Pugliese è disciplinato dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal presente Regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal Presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.
2. In caso di contrasto di disposizioni contenute nel presente Regolamento rispetto a norme di legge o disposizioni statutarie, queste ultime prevalgono sulle prime.

SEZIONE II

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 3

Pubblicazione ed invio dell'avviso di convocazione all'Assemblea Sedi di collegamento

1. L'avviso di convocazione all'Assemblea, recante le indicazioni degli adempimenti necessari per l'esercizio dei relativi diritti sociali, viene pubblicato secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 21 dello Statuto Sociale e dall'ordinamento giuridico. Per agevolarne la diffusione esso **può essere**, inoltre, inviato mediante posta ordinaria al domicilio di ciascun socio, quale risulta dal Libro Soci, **ovvero trasmesso con altro mezzo idoneo ed essere** esposto, in appositi spazi, presso la Sede Legale, la Sede Amministrativa e le Filiali della Banca.
2. L'eventuale mancato recapito dell'avviso di convocazione a taluno dei soci non inficia in alcun modo la regolarità della convocazione dell'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione può prevedere, in conformità allo Statuto, l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea. Le sedi di collegamento non possono avere tra loro una distanza inferiore a 75 chilometri e sono ubicate in Comuni che distano almeno 150 chilometri dalla Sede principale dell'Assemblea e nel cui territorio hanno domicilio tanti soci che rappresentino almeno il 5% del corpo sociale complessivo.
4. Salvo diversa specificazione, le disposizioni del presente Regolamento riferite all'Assemblea o alla "Sede assembleare" si applicano in egual modo alla "Sede principale", intesa come il luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario, e alle "Sedi di collegamento".
5. In caso di attivazione di una "Sede di collegamento", il Presidente nomina presso quest'ultima un Assistente di sua fiducia, coadiuvato da personale incaricato, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di ammissione all'Assemblea e di voto.
6. L'Assistente designato dal Presidente, in sua vece, ha inoltre il compito di illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno da sottoporre ad approvazione dei soci convenuti



nel caso di interruzione o mancata attivazione della connessione presso le Sedi di collegamento per cause di forza maggiore o impedimenti tecnici anche temporanei.

7. I soci presenti nella “Sede di collegamento” possono intervenire nella discussione degli argomenti trattati ove ciò sia espressamente previsto nell’avviso di convocazione.

SEZIONE III

INTERVENTO DEI SOCI IN ASSEMBLEA

Art. 4

Intervento, partecipazione e assistenza

1. Possono intervenire in Assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione in base alla legge, allo Statuto Sociale e al presente Regolamento, **secondo modalità e termini pubblicati nell’avviso di convocazione.**
2. Quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti all’ordine del giorno o per lo svolgimento dei lavori assembleari, possono altresì assistere ai lavori dell’Assemblea dipendenti della Banca, ancorché non soci, delegati della società di revisione cui è stato conferito l’incarico del controllo contabile e della revisione del bilancio, professionisti e altri soggetti, anche estranei alla Banca e al Gruppo; essi, su richiesta del Presidente, possono relazionare su argomenti specifici, senza esprimere opinioni su quanto trattato.

Art. 5

Verifica della legittimazione all’intervento e accesso

1. La verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea avviene presso le apposite postazioni di accesso, sia presso la Sede principale che presso le eventuali sedi di collegamento, con inizio almeno un’ora prima di quella fissata per l’apertura dei lavori assembleari, salvo diverso termine eventualmente stabilito nell’avviso di convocazione.
2. Coloro che abbiano diritto di intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 4, comma 1, devono esibire al momento dell’accesso nella sede assembleare al personale designato dalla Banca ovvero incaricato dal Presidente, un documento di identificazione personale. Ciò anche ai fini della registrazione.
3. Per i soci le cui azioni risultino immesse in depositi presso la Banca, la legittimazione per l’intervento è conferita su richiesta del socio contestualmente all’identificazione all’ingresso in Assemblea.
4. Colui che voglia intervenire quale rappresentante legale del socio, fermo restando quanto previsto nel comma 2, deve produrre un documento idoneo a comprovare i suoi poteri, pubblicato nelle forme di legge.
5. Previo controllo della documentazione, il personale incaricato della verifica rilascia a coloro che sono legittimati ad intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto il biglietto di ammissione **o altro idoneo contrassegno informatico**, valido ai fini di controllo e per l’esercizio dei diritti assembleari (accesso ai locali, intervento, voto palese e segreto), da esibire a richiesta. **Tale strumento non è cedibile ad altri soci e deve essere conservato per tutto il tempo di durata dei lavori assembleari.**



6. Gli incaricati della verifica identificano altresì coloro che, pur non essendo soci, sono autorizzati ad assistere ai lavori assembleari ai sensi dell'art. 4, comma 2, e consegnano loro apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.
7. Il Presidente dà notizia all'Assemblea della presenza dei soggetti di cui al precedente comma 6.

Art. 6 Deleghe

1. Le deleghe sono attribuite, da parte del socio, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Banca, da depositarsi presso qualsiasi Dipendenza almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.
2. Le deleghe non possono essere rilasciate in bianco e valgono per l'Assemblea in prima e seconda convocazione.
3. Le deleghe possono essere conferite solo ad altri soci, con i limiti previsti nello Statuto.

Art. 7 Contestazione del diritto di intervento e accesso

1. Ogni eventuale contestazione relativa al diritto di partecipare all'Assemblea viene decisa dal Presidente, sentiti, se lo ritiene necessario, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio dei Sindaci, il notaio se presente e/o un legale di sua fiducia.
2. Le determinazioni del Presidente sono immediatamente esecutive e inappellabili.

Art. 8 Ingresso in Assemblea e identificazione dei soci

1. Nel locale di ingresso alla sede assembleare vengono sistemate le postazioni presso le quali il personale incaricato della verifica identifica i soci e gli altri partecipanti ai lavori assembleari e accerta la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, utilizzando apposita procedura informatica idonea ad assicurare le necessarie registrazioni e rilevazioni dei presenti.
2. Al termine delle operazioni di verifica viene consegnato al soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea apposito biglietto di ammissione o altro **idoneo contrassegno informatico**, valido ai fini dei controlli e delle eventuali votazioni.



SEZIONE IV SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Art. 9

Presidenza

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente individuato con le modalità previste dall'art. 25, comma 1, dello Statuto Sociale.
2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea; egli adotta tutte le misure necessarie per garantire un ordinato accesso alla sede assembleare e un regolare svolgimento dell'Assemblea, avvalendosi, all'uopo, di idonea strumentazione tecnologica e di soggetti scelti – a suo insindacabile giudizio – anche tra non soci.

Art. 10

Registrazione audio/video

1. Il Presidente può disporre la ripresa audio/video nella sede assembleare per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, sia per fornire supporto ai lavori assembleari sia per la redazione del verbale.
2. Salvo espressa autorizzazione del Presidente, nei locali assembleari è interdetto ogni altro utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di queste apparecchiature, ne determina le condizioni e i limiti.

Art. 11

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente, avendo accertato il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, comunica il numero dei soci e degli altri titolari aventi diritto di voto presenti e, verificata l'esistenza dei quorum costitutivi previsti dallo Statuto Sociale, dichiara aperti i lavori assembleari.
2. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, trascorsa almeno mezz'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea ordinaria e almeno un'ora da quella fissata per l'Assemblea straordinaria, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione. I termini indicati in questo comma possono essere prorogati dal Presidente in presenza di giustificato motivo.

Art. 12

Quorum

1. Ai fini dei quorum sono conteggiati tutti i soci intervenuti di persona o per delega la cui presenza sia stata registrata all'interno dei locali assembleari, intendendosi per questi ultimi le aree poste dopo gli ingressi allestiti per la registrazione.
2. I soci che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali assembleari senza far registrare l'uscita dagli incaricati della Banca presso le apposite postazioni si considerano presenti.

Art. 13



Nomina del Segretario e degli scrutatori

1. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina del Segretario oppure chiama a tale funzione un notaio. Chi esercita la funzione di Segretario può farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi, ai soli fini di ausilio nella predisposizione del verbale, delle registrazioni audio/video di cui all'art. 10, comma 1, del presente Regolamento.
2. Il Presidente, prima dell'avvio delle operazioni di voto a scrutinio segreto, propone all'Assemblea la nomina di due o più scrutatori, scelti tra i soci.
3. Con le medesime modalità si procede alla nomina degli scrutatori nella Sede di collegamento.

Art. 14

Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente Regolamento illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
2. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, sempre che l'Assemblea vi consenta, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. È, inoltre, in facoltà del Presidente prevedere una discussione unitaria su più punti, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.
3. **Il Presidente, dopo aver dato illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, può disporre che sia omessa la lettura integrale delle relazioni e dei documenti inerenti i punti all'ordine del giorno che siano stati preventivamente messi a disposizione dei soci nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.**

Art. 15

Dibattito

1. Il Presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma dei seguenti commi 2 e 4 del presente articolo. Egli dirige e disciplina la discussione, assicura la correttezza e l'efficacia del dibattito, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.
2. Ogni socio presente nella Sede principale e, se previsto nell'avviso di convocazione, presso la Sede di collegamento, ha diritto di prendere la parola su ciascun argomento all'ordine del giorno una sola volta, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni al riguardo. A tal fine egli deve far pervenire al tavolo della presidenza una segnalazione scritta con l'indicazione del punto all'ordine del giorno sul quale vuole intervenire, prima che il Presidente abbia dichiarata chiusa la discussione su tale punto. Il socio deve presentare il biglietto di ammissione o altro documento idoneo di cui all'art. 8, comma 2, del presente Regolamento e un documento di identificazione al Segretario o a persona da questi designata ai sensi dell'art. 13, comma 1.
3. Il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi fissandone la durata.
4. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente Regolamento, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi sul singolo punto all'ordine del giorno.
5. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi, il Presidente può togliere la parola nei casi seguenti:



- qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà e quando non si attenga all'invito, fattogli dal Presidente, a concludere il suo intervento;
 - previo richiamo, per non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
 - quando l'oratore si pronunci o si comporti in modo sconveniente;
 - quando l'oratore minacci o inciti al disordine o alla violenza.
6. Qualora uno o più soci impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza di questo Regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente può disporre l'allontanamento delle persone ammonite dai locali assembleari per tutta la fase della discussione.
7. Esauriti gli interventi e le risposte, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

SEZIONE V OPERAZIONI DI VOTO

Art. 16

Operazioni preliminari al voto

1. Il Presidente può proporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della relativa discussione, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente propone, prima dell'apertura della discussione, le modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi elettronici.
2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 15, comma 6, del presente Regolamento.
3. I provvedimenti di cui al precedente articolo 15, commi 5 e 6, possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

Art. 17

Espressione del voto

1. **Fatto salvo quanto previsto nel comma seguente**, le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano, con prova e controprova **ovvero mediante utilizzo di strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dal Presidente**. Il verbale delle assemblee deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e, a tal fine, i soci che non esprimano voto favorevole sono tenuti a far constatare l'astensione o il dissenso.
2. In conformità allo Statuto Sociale la nomina alle cariche sociali avviene con votazione a scrutinio segreto, salvo che, previo consenso della maggioranza dei presenti avvenga in modo palese su ciascun nominativo, su proposta del Presidente ovvero su richiesta di uno o più soci che egli ritenga di accogliere.
3. **Qualora su un argomento all'ordine del giorno siano state presentate in corso di**



Assemblea proposte di delibera tra loro alternative, il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, in caso di mancata approvazione, gli altri testi.

SEZIONE VI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 18

Composizione del seggio elettorale e compiti

1. Il seggio elettorale è composto dal Presidente dell'Assemblea o da altro socio all'uopo designato dall'Assemblea, da due o più scrutatori e da un segretario del seggio.
2. Nella Sede di collegamento il seggio elettorale è composto dall'Assistente del Presidente, da due o più scrutatori e da un segretario del seggio, nominati tra i soci presenti.
3. Gli scrutatori nelle successive attività di votazione e di scrutinio possono essere coadiuvati da personale della Banca all'uopo designato dal Presidente.

Art. 19

Schede di votazione

1. Fatta salva la ricorrenza dell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 17, la votazione per la nomina alle cariche sociali avviene tramite schede di votazione, le quali possono essere alternativamente in formato cartaceo o elettronico, sono predisposte dalla Banca e possono eventualmente permettere l'elezione di più cariche sociali contemporaneamente.
2. Se in formato cartaceo, esse sono numerate, recano la firma del Presidente, autografa o mediante timbratura meccanica o elettronica, e vengono prese in consegna dal Segretario prima di dare inizio alle operazioni di voto.
3. Nei locali assembleari, in prossimità delle cabine elettorali, è consentita la affissione di fac simili delle schede di votazione o degli elenchi dei candidati, destinati alla consultazione da parte dei soci.
4. Non sono valide le schede di votazione diverse da quelle predisposte dalla Banca.
5. A ciascun socio vengono consegnate schede pari al numero dei voti spettanti, in ragione delle deleghe ad esso conferite.
6. Tenendo evidenza delle candidature presentate per la elezione alle diverse cariche sociali, sulla scheda di votazione sono trascritti i nominativi (Cognome, Nome e data di nascita) di coloro che hanno avanzato la candidatura nei termini e con le modalità di cui all'art. 29 del presente Regolamento.
7. Le schede di votazione sono composte da più sezioni, ciascuna dedicata agli Organi da rinnovare, ognuna delle quali riporta i nominativi dei candidati ed una casella da utilizzare per l'espressione del voto. All'interno delle sezioni sono presenti due elenchi, uno che riporta l'indicazione "candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione" seguito dai nominativi disposti in ordine alfabetico ed un altro elenco che riporta l'indicazione "altre autocandidature dei soci" seguito dai nominativi, disposti nel medesimo ordine.



Art. 20

Operazioni preliminari e apertura della votazione

1. Per permettere la votazione vengono predisposti, nell'ambito dei locali assembleari:
 - dei tavoli, presidiati dagli scrutatori e/o da personale della Banca all'uopo incaricato di curare la consegna ai soci delle schede di votazione;
 - delle cabine, per permettere l'espressione segreta del voto;
 - delle urne, per accogliere le schede riconsegnate dai soci dopo la votazione.
2. Il Presidente:
 - procede, coadiuvato dagli scrutatori e/o da personale della Banca all'uopo incaricato, alla consegna ai soci delle schede di votazione;
 - enuncia le modalità di votazione;
 - stabilisce il termine trascorso il quale non sarà più consentito l'ingresso dei soci in Assemblea.
3. Completate le operazioni preliminari, il Presidente dichiara aperta la votazione, che avviene contestualmente sia presso la Sede principale che presso le eventuali Sedi di collegamento.

Art. 21

Ritiro delle schede di votazione da parte del socio

1. I soci ritirano le schede di votazione dagli appositi tavoli all'uopo predisposti, dietro esibizione dei biglietti di ammissione che saranno timbrati per annullamento.
2. Se il socio riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, può chiederne la sostituzione previa consegna di quella deteriorata. Lo scrutatore appone, sopra la scheda restituita, l'indicazione "Scheda deteriorata", vi aggiunge la sua firma e la ripone in apposito raggruppamento.

Art. 22

Espressione del voto e riconsegna delle schede di votazione

1. Dopo l'espressione del voto, le schede di votazione devono essere riconsegnate, unitamente ai biglietti di ammissione, ad una delle postazioni appositamente predisposte.
2. Le schede vengono riposte nell'urna, mentre i biglietti di ammissione vengono trattenuti dagli scrutatori, onde consentire i successivi riscontri; devono essere ritirate tante schede di votazione per quanti sono i biglietti di ammissione consegnati.

Art. 23

Chiusura delle operazioni di votazione e riscontri delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto proseguono, nei limiti temporali fissati dall'Assemblea, fino a che tutti i soci registrati e presenti nei locali assembleari abbiano espresso il voto.
2. Appena dichiarata chiusa la votazione da parte del Presidente, gli scrutatori provvedono ad effettuare immediatamente le operazioni di riscontro del voto.
3. Gli scrutatori dovranno preliminarmente procedere alla verifica del numero delle schede



non utilizzate nonché al riscontro tra il numero delle schede contenute nelle urne e il numero dei biglietti di ammissione restituiti dai soci.

4. Eseguite tali verifiche, gli scrutatori procedono alla formazione di plichi separati, contenenti le schede non utilizzate per la votazione e i biglietti di ammissione ritirati dai soci. Detti plichi vengono sigillati e conservati dal Segretario.

Art. 24

Le operazioni di scrutinio, spoglio e registrazione dei voti

1. Il Presidente, dandone comunicazione all'Assemblea, stabilisce le modalità per lo scrutinio.

Art. 25

Casi di nullità

1. Quando la scheda reca scritte o segni tali da rendere identificabile il socio votante ovvero quando non sia possibile attribuire con precisione il voto ai candidati, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori, dichiara nullo il voto. Le predette schede verranno annullate dal Presidente mediante apposizione sul frontespizio della dicitura "Voto nullo", verranno registrate separatamente sulle tabelle di scrutinio e conservate a parte.
2. Nella Sede di collegamento, il compito di cui al precedente comma viene assegnato all'Assistente del Presidente.

Art. 26

Voti contestati

1. In caso di contestazione sull'assegnazione o meno dei voti, decide il Presidente, sentiti gli scrutatori; il parere degli scrutatori è obbligatorio, ma non vincolante.
2. Le schede relative ai voti contestati verranno immediatamente annotate sul frontespizio con la dicitura "Voto contestato", raggruppate separatamente e valutate al termine delle operazioni di scrutinio.

Art. 27

Operazioni di controllo dello spoglio e risultato dello scrutinio

1. Ultimato lo scrutinio, gli scrutatori provvedono a contare le schede spogliate:
 - valide;
 - contenenti voti nulli;
 - contenenti voti contestati, assegnati o non assegnati.
2. Il numero totale delle schede di votazione scrutinate deve essere pari al numero totale delle copie dei biglietti di ammissione ritirati dai soci.
3. Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio, dandone pubblica lettura all'Assemblea.



Art. 28

Formazione dei plichi contenenti gli atti dello scrutinio

1. Ultimate le operazioni di chiusura dello scrutinio, tutti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio devono essere riposti in appositi plichi per la conservazione presso la Sede Legale della Banca per un anno.

**SEZIONE VII
VOTAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI**

Art. 29

Candidatura alle cariche sociali

1. Le candidature alla carica di amministratore e di sindaco, devono rispettare i requisiti previsti dalla Legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto Sociale e debbono essere presentate mediante gli appositi moduli messi a disposizione dalla Banca attraverso il proprio sito internet (www.bpp.it), e depositate presso la Sede Legale della Banca entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e corredate, a pena di irricevibilità, dalla seguente documentazione:
 - curriculum professionale riportante una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato nonché un elenco delle cariche ricoperte in altre società;
 - dichiarazione del candidato attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza di tutti i requisiti, compresi quelli di onorabilità e professionalità, prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente o dallo Statuto Sociale, nonché, ove previsto, quello di indipendenza, così come definito dalla Legge e dello Statuto.

I candidati alla carica di amministratore, nel rispetto delle Disposizioni di Legge, di Vigilanza e statutarie che regolano la materia, devono raltresì fornire un'esauriente rappresentazione dei propri profili di adeguatezza e coerenza alle caratteristiche indicate nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese". Tale documento è soggetto a periodica revisione, anche quale esito del processo di autovalutazione a cui il Consiglio procede in adempimento di prescrizioni di Vigilanza, e come di volta in volta variato, viene pubblicato sul sito internet della Banca (www.bpp.it).

2. Le candidature alle cariche sociali possono essere proposte dal Consiglio di Amministrazione o anche provenire dall'iniziativa di soci che intendano candidarsi. Ciascuna candidatura può essere proposta per una sola delle categorie di cariche in scadenza.
3. Sia le candidature comprese nell'elenco dei nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione, sia quelle comprese nell'elenco degli altri autocandidati devono garantire una adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale e dei territori di riferimento.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche agli amministratori e ai



sindaci che intendano ricandidarsi.

5. Il Consiglio di Amministrazione, in vista del rinnovo delle cariche sociali, esamina la documentazione prodotta da coloro che hanno presentato la candidatura e, nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza che regolano la materia, verifica la ricorrenza dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico secondo le disposizioni di legge e regolamentari in vigore; per le candidature alla carica di amministratore, dopo aver acquisito il parere degli amministratori indipendenti non in scadenza, formula eventuali osservazioni sulle stesse, in ordine alla coerenza con il documento denominato "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese"
6. Le candidature per le cariche e i curricula, relativi agli amministratori e ai sindaci che intendano candidarsi o ricandidarsi, sono a disposizione dei soci presso la Sede Legale della Banca nei due giorni precedenti l'Assemblea e resi noti dal Presidente, in forma sintetica, all'Assemblea stessa, prima della votazione. Nella stessa occasione il Presidente riferisce sugli esiti delle verifiche condotte dal Consiglio sul rispetto delle Disposizioni di Legge, di Vigilanza e statutarie di cui al comma 5. Per le candidature alla carica di amministratore, il Presidente rende note altresì le eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base del parere espresso dagli amministratori indipendenti non in scadenza, sulla coerenza con quanto previsto dal documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese".

Art. 30

Cumulo degli incarichi di amministratori e sindaci

1. Gli amministratori e i sindaci devono svolgere l'incarico loro assegnato in maniera efficace e, pertanto, ciascuno di essi propone la propria candidatura e accetta la carica dopo aver preventivamente valutato di poter dedicare al diligente svolgimento dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di incarichi di analoga natura ricoperti presso altre società, nonché di altre attività professionali svolte.
2. Fatti salvi i limiti più rigorosi imposti da disposizioni di legge e regolamentari **tempo per tempo vigenti** e fermo restando quanto stabilito nell'art. 30, comma 8, dello Statuto in relazione alle cause di ineleggibilità o decadenza, è di norma considerato compatibile con l'efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Banca un numero di incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in società quotate inferiore a 5 e in altre società (diverse dalla Banca) contenuto nel limite massimo pari a 6 punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 1. Nel calcolo del numero totale degli incarichi non si tiene conto di quelli ricoperti nell'ambito del Gruppo e degli "incarichi esenti". Le cariche ricoperte in società che appartengono al medesimo Gruppo societario, diverso da quello cui appartiene la Banca, vengono convenzionalmente apprezzate come un'unica carica cui viene attribuito il peso maggiore tra quelli considerati.
3. I limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti dai componenti del Collegio Sindacale è stabilito dalla CONSOB con Regolamento ai sensi dell'art. 148 bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.



Art. 31

Espressione del voto

1. Il voto viene espresso contrassegnando la casella corrispondente ai nominativi che si intendono votare indipendentemente dall'elenco in cui essi sono inseriti. Ciascun socio può esprimere la propria preferenza per un numero di candidati non maggiore di quelli **da eleggere**.
2. È valida la scheda di votazione che contenga preferenza per un numero di candidati inferiore rispetto a quelli **da eleggere**.
3. Se per ciascuna carica oggetto di votazione risulta votato un numero di candidati maggiore rispetto a quello da eleggere, la relativa sezione di scheda deve considerarsi "nulla" con la conseguenza che il voto non sarà attribuito ad alcun candidato.
4. La votazione è valida esclusivamente se effettuata sulla scheda predisposta dalla Banca.

Art. 32

Scrutinio dei voti

1. Gli scrutatori registrano i voti ricevuti da ciascun candidato e i voti nulli su apposite "tabelle di scrutinio" distinte in relazione agli Organi da rinnovare.
2. I candidati designati alla carica di Presidente del Collegio Sindacale vengono trascritti, con la relativa registrazione di voto, oltre che nelle "tabelle di scrutinio" intestate al "presidente" anche in quelle intestate ai "membri effettivi" del relativo Organo.

Art. 33

Candidati eletti

1. Risulteranno eletti a Consigliere di Amministrazione, a componente effettivo e a componente supplente del Collegio Sindacale i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze per la relativa carica, indipendentemente dall'elenco in cui essi sono inseriti.
2. Risulterà eletto Presidente del Collegio Sindacale il candidato risultato eletto a membro effettivo del relativo Organo sociale e che abbia ottenuto il maggior numero di designazioni per la carica di presidente.
3. In caso di parità di voti, risulteranno eletti i più anziani di età.
4. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente comunica i candidati eletti per i rispettivi organi, salvo successiva verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti dallo Statuto Sociale o da leggi e regolamenti.



ALLEGATO 1

<i>Tipologia d'incarico per tipo di società</i>	<i>Peso</i>	<i>N. Incarichi Punteggio</i>
Emittente - componente organo controllo	1,00	
Emittente – amministratore non esecutivo	0,75	
Emittente – amministratore esecutivo	1,00	
Emittente – amministratore delegato	2,00	
Soc. bancarie ecc. – componente organo di controllo	0,75	
Soc. bancarie ecc. – amministratore non esecutivo	0,60	
Soc. bancarie ecc. – amministratore esecutivo	0,75	
Soc. bancarie ecc. – amministratore delegato	2,00	
Soc. medio/grandi – componente organo di controllo	0,50	
Soc. medio/grandi – amministratore non esecutivo	0,30	
Soc. medio/grandi – amministratore esecutivo	0,50	
Soc. medio/grandi – amministratore delegato	1,00	
Soc. piccole – componente organo di controllo	0,25	
Soc. piccole – amministratore non esecutivo	0,15	
Soc. piccole – amministratore esecutivo	0,25	
Soc. piccole – amministratore delegato	0,50	

PUNTEGGIO

Il punteggio si calcola moltiplicando il peso per il numero degli incarichi.

Il limite di punteggio è pari a 6